REPUBBLICA ITALIANA 106/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Giovanni Comite	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61586** del ruolo generale, sull'appello proposto dalla **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio**;

contro

- **TARDIOLA Andrea**, nato a Roma il 15.10.1971 (c.f. TRDNDR71R15H501F), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Torchia (*luisatorchia@ordineavvocatiroma.org)* e Gabriele Sabato *(gabrielesabato@ordineavvocatiroma.org),* unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi pec;

- **MARAFINI Marco**, nato a Latina l'1.12.1968 (c.f. MRFMRC68T01E472C), rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Gattamelata (*s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it*) e Renzo Cuonzo (*r.cuonzo@pec.professionalitainrete.it*), unitamente ai quali è

elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi pec;

- **D'ERCOLE Wanda**, nata a Chieti il 22.3.1963 (c.f. DRCWND63C62C632D), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nino Paolantonio (*nino.paolantonio@pec.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo pec;

- **GALLUZZO Arcangela**, nata a Bari, il 24.10.1963 (c.f. GLLRNG63R64A662K), rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police (*aristidepolice@ordineavvocatiroma.org*) e Filippo Degni (*filippodegni@ordineavvocatiroma.org*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso i suindicati indirizzi pec;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 136/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in data 27.3.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 24.4.2026, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Chiara Vetro, nonché gli avv.ti Torchia, Paolantonio, Gattamelata e Degni.

Svolgimento del processo

La Procura conveniva in giudizio i dottori Andrea Tardiola, Marco Marafini, Wanda D'Ercole e Arcangela Galluzzo – rispettivamente, all'epoca dei fatti, Segretario generale, dirigente dell'Area Bilancio e Patrimonio, Direttore generale, e dirigente dell'Area Pari Opportunità della Regione Lazio - chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 1.777.540,00, asseritamente cagionato al suddetto ente territoriale in relazione

all'acquisto di un immobile sito in Roma, già di proprietà di ATAC S.p.a., nell'ambito della procedura di concordato preventivo della medesima società.

Secondo la prospettazione attorea, tale operazione avrebbe integrato un illecito erariale, in quanto finalizzata, non già al perseguimento di un interesse pubblico conforme al quadro normativo vigente, bensì alla indebita attribuzione di un vantaggio economico in favore dei soggetti occupanti *sine titulo* l'immobile, appartenenti al collettivo denominato "*Casa delle donne Lucha y Siesta*", ai quali sarebbe stata garantita la disponibilità gratuita del bene, con conseguente danno pari all'esborso sostenuto dall'Amministrazione per l'acquisto del cespite.

La vicenda trae origine da una più ampia sequenza procedimentale connessa alla dismissione del patrimonio immobiliare della predetta azienda di trasporti, nell'ambito della procedura concordataria, che prevedeva la vendita competitiva del bene, inizialmente posto a base d'asta per un importo pari a euro 2.600.000,00. L'immobile risultava, sin dal 2008, occupato senza titolo dall'associazione sopra indicata, che vi aveva stabilito un centro antiviolenza e una casa rifugio per donne e minori vittime di violenza.

Nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020, Roma Capitale aveva avviato iniziative volte alla ricollocazione delle persone ospitate nella struttura, al fine di consentire la liberazione del bene e la sua vendita libera da vincoli; tuttavia, tali tentativi non giungevano a compimento, permanendo l'occupazione dell'immobile e l'attività assistenziale ivi svolta.

In tale contesto, il Tardiola, nella veduta qualità, avviava interlocuzioni con i soggetti coinvolti nella procedura, manifestando l'interesse dell'ente regionale all'acquisto del bene, anche al fine di evitare l'interruzione delle attività di assistenza svolte nella struttura e garantire la continuità dei servizi rivolti a soggetti vulnerabili. Veniva, quindi, acquisita una perizia estimativa interna che individuava il valore del bene in euro 2.082.000,00, se libero, ovvero in euro 1.457.000,00, tenuto conto della persistente occupazione.

A seguito di una prima manifestazione di interesse e di successive interlocuzioni con i liquidatori giudiziali, la Regione Lazio formulava un'offerta irrevocabile di acquisto, che ,tuttavia, non veniva immediatamente accolta in quanto ritenuta inferiore rispetto alle aspettative della procedura. Persistendo l'invenduto, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1001 del 15.12.2020, autorizzava la competente Direzione a presentare un'offerta cauzionata per l'acquisto dell'immobile entro il limite di euro 1.457.000,00, stanziando le relative risorse finanziarie.

In attuazione di tale indirizzo, veniva adottata la determinazione dirigenziale di impegno di spesa e successivamente, all'esito della procedura competitiva, l'immobile veniva aggiudicato alla Regione Lazio, che procedeva alla stipula del contratto di compravendita nel novembre 2021, con conseguente acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile.

Secondo la Procura attrice, l'intera operazione sarebbe stata caratterizzata da sviamento della funzione pubblica, in quanto orientata

a consolidare l'occupazione abusiva dell'immobile e a favorire specifici soggetti privati, in violazione delle regole che disciplinano l'attribuzione di vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni. In tale prospettiva, veniva contestato ai convenuti di aver concorso, nelle rispettive qualità istituzionali, alla realizzazione di un acquisto ritenuto privo di utilità per l'Amministrazione e produttivo di un danno patrimoniale diretto.

Con l'impugnata sentenza, la Sezione territoriale rigettava integralmente la domanda della Procura, ritenendo insussistenti sia l'elemento dell'antigiuridicità della condotta, sia il danno erariale prospettato.

Avverso tale decisione la Procura regionale proponeva appello, censurando la pronuncia sotto diversi profili.

Con un primo, centrale motivo di gravame, viene contestata la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, secondo cui la Regione Lazio avrebbe agito legittimamente nell'ambito di un'attività negoziale di diritto privato, funzionalizzata al perseguimento di un interesse pubblico, consistente nella tutela delle vittime di violenza e nella continuità dei servizi di assistenza.

Secondo l'appellante, tale qualificazione sarebbe giuridicamente erronea, in quanto l'acquisto dell'immobile non sarebbe stato, in realtà, preordinato al perseguimento dell'interesse pubblico astrattamente richiamato, bensì diretto, in concreto, a stabilizzare una situazione di occupazione abusiva, attribuendo agli occupanti un vantaggio economico indebito, in violazione dei principi di imparzialità e buon

andamento di cui all'art. 97 Cost.

Con un ulteriore motivo, la Procura deduce la falsa applicazione della normativa regionale richiamata dal giudice di primo grado e, in particolare, dell'art. 7, comma 60, l.r. n. 28/2019.

Secondo la prospettazione attorea, la disposizione invocata consentirebbe sì alla Regione di acquisire immobili da destinare a strutture antiviolenza, ma non autorizzerebbe in alcun modo l'acquisto di beni al fine di favorire soggetti che li occupano abusivamente. Il Collegio di primo grado avrebbe, dunque, esteso indebitamente l'ambito applicativo della norma, utilizzandola per giustificare un'operazione che, nella prospettiva della Procura, si pone in contrasto con la *ratio* stessa della disposizione.

Il requirente censura, altresì, la sentenza per non aver rilevato la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.), nonché delle disposizioni che regolano l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati, in particolare l'art. 12, l. n. 241/1990 e il regolamento regionale n. 19/2018.

Secondo l'appellante, l'operazione avrebbe determinato un indebito vantaggio selettivo in favore degli occupanti dell'immobile, senza il rispetto di procedure comparative o criteri predeterminati, con conseguente sviamento della funzione amministrativa.

Un ulteriore motivo di appello riguarda la ritenuta insussistenza dell'antigiuridicità della condotta.

La Procura sostiene che il giudice di primo grado avrebbe

apoditticamente recepito le tesi difensive, senza svolgere un autonomo vaglio critico, limitandosi a valorizzare il fine sociale dell'operazione senza verificare la conformità delle modalità concrete di realizzazione alle norme di legge. In tal modo, la sentenza avrebbe omesso di considerare che la finalità pubblica non può essere perseguita attraverso strumenti illegittimi.

L'appellante censura, inoltre, la statuizione con cui è stato escluso il danno erariale, che sarebbe, invece, ravvisabile nell'esborso sostenuto per l'acquisto dell'immobile, ritenuto inutilmente gravoso per l'Amministrazione, in quanto il bene sarebbe stato acquisito non per soddisfare un interesse pubblico genuino, ma per consentire la prosecuzione dell'occupazione abusiva. La sentenza avrebbe, quindi, errato nel ritenere che l'operazione fosse economicamente giustificata e coerente con gli interessi dell'Ente.

Con ulteriori censure, la Procura contesta la ricostruzione delle responsabilità individuali, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe indebitamente escluso il contributo causale dei convenuti, valorizzando in modo acritico la tesi della mera esecuzione di indirizzi politici.

In particolare, viene evidenziato come il Segretario generale avrebbe avuto un ruolo propulsivo nella vicenda, contribuendo all'avvio e allo sviluppo dell'operazione, e non potrebbe, pertanto, invocare la scriminante dell'atto dovuto, al pari degli altri dirigenti coinvolti nella vicenda che avrebbero dovuto rifiutarsi di portare ad esecuzione atti manifestamente illegittimi.

In conclusione, sulla base dei motivi sopra esposti, il requirente ha chiesto la riforma integrale della sentenza e la conseguente condanna degli appellati al risarcimento del danno erariale nei termini originariamente prospettati.

Si sono costituiti gli appellati con apposite memorie difensive, proponendo, altresì, anche appelli incidentali, in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento del gravame principale, al fine di riproporre questioni ed eccezioni rimaste assorbite o non esaminate in primo grado, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e per il rigetto dell'impugnazione della Procura.

In particolare, le difese hanno evidenziato come l'acquisto dell'immobile si inserisse in un più ampio quadro normativo e programmatorio volto al contrasto della violenza di genere, richiamando le disposizioni della l.r. n. 4/2014 e dell'art. 7, comma 60, l.r. n. 28/2019, che autorizzano la Regione a procedere all'acquisizione di immobili da destinare a strutture antiviolenza.

Si sottolinea, ancora, il carattere meramente esecutivo delle attività svolte, in quanto poste in essere in attuazione di specifici indirizzi politici assunti dalla Giunta regionale, senza margini di discrezionalità autonoma. Analogamente, viene evidenziato come le determinazioni adottate fossero coerenti con un'articolata istruttoria amministrativa e con le finalità pubbliche di tutela delle categorie vulnerabili coinvolte.

Si chiede, infine, in via subordinata, la qualificazione dell'elemento soggettivo a titolo di colpa grave con conseguente applicazione

dell'esimente di cui allo scudo erariale *ex* art. 21 d.l. n. 76/2020 e, in ogni caso, l'applicazione dei regime più favorevole previsto dalla l. n. 1/2026.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia discussione, hanno ribadito le rispettive richieste.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente, in rito, va segnalato che gli appelli incidentali proposti dai prevenuti non sono tali, neanche sotto forma condizionata, perchè non v'è alcun capo della sentenza impugnata che li ha visti soccombenti: la tuzioristica riproposizione di argomentazioni difensive rimaste assorbite in prime cure, invero, può (e deve) essere effettuata a mezzo di "mera" comparsa di costituzione, *ex* art. 195 c.g.c., senza necessità di assolvere agli adempimenti espressamente previsti dall'art. 184, comma 4, c.g.c.

Ne discende, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 44 e 50 c.g.c., che tali libelli difensivi, unitamente alle loro modalità di proposizione, vanno così riqualificati, e sottoposti alla relativa disciplina, in primo luogo senza necessità di procedere alla loro riunione, né attribuendo autonomia alle relative iscrizioni a ruolo (originariamente distinte tramite le lett. A-D), individuandosi un unico giudizio di appello cui accedono le relative difese, le quali – per le medesime ragioni – devono tutte ritenersi tempestive e ritualmente introdotte.

Nel merito, l'appello della parte pubblica va rigettato in quanto infondato.

Il Collegio ritiene, invero, che i motivi di gravame non siano meritevoli di accoglimento, dovendosi condividere, sia pure con le ulteriori precisazioni e/o integrazioni che seguono, l'impianto argomentativo della decisione impugnata, alla luce delle articolate difese svolte dagli appellati, le quali risultano idonee a confutare, sul piano sia oggettivo sia soggettivo, la prospettazione accusatoria.

La tesi gravatoria parte, in buona sostanza e in estrema sintesi, dall'assunto che la complessiva operazione di acquisto dell'immobile sia affetta da vizio sintomatico di eccesso di potere per sviamento dalla sua causa tipica, *ex lege* prefissata (i.e.: acquisto di immobili in favore di c.d. "strutture anti-violenza", *ex* art. 7, comma 60, l.r. n. 28/2019), realizzando un'agevolazione *contra legem* - e in ciò si anniderebbe la contestata illiceità - in quanto volta ad attribuire un vantaggio patrimoniale non spettante, con elusione dell'art. 12 l. n. 241/90, consentendosi la permanenza di un centro anti-violenza privo, all'epoca, dei requisiti (tra cui, *in primis*, l'iscrizione all'apposito albo regionale, all'uopo previsto).

E in tal senso, di primo acchito, deporrebbe – osserva il Collegio - anche la d.g.r. n. 651/2023, con cui si è proceduto (tra l'altro) a revocare alcune precedenti deliberazioni e determinazioni regionali (es. d.g.r. n. 939/2022), volte all'assegnazione in comodato gratuito alla *Casa Lucha Y Siesta* dell'immobile *de quo*, e tanto sulla scorta anche delle contestazioni richiamate nell'atto di citazione di primo grado.

Tuttavia, a ben vedere, va evidenziato che, al tempo della scelta di acquisto dell'immobile (anni 2018-2020), la legge regionale (art. 7,

comma 60, l.r. n 28/2019), nel rimandare alle previsioni dell'art. 4, l.r. n. 4/2014, nel testo antecedente le modifiche di cui alla l.r. n. 14/2021, non prevedeva ancora il requisito formale dell'iscrizione all'albo regionale. Quest'ultimo risulta istituito, infatti, solo con la cennata novella del 2021 (che ha inserito, altresì, l'art. 6 bis nella l.r. n. 4/2014, cit.), sicchè il combinato disposto delle predette norme individuava i soggetti beneficiari dell'acquisto semplicemente nelle strutture gestite da enti o associazioni che avevano tra gli scopi statutari essenziali la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne ed i minori; in particolare, comprendendo: a) centri antiviolenza; b) case rifugio; c) case di semiautonomia (cfr. art. 4, comma 2,, l.r. n. 4/2014, nel testo *ratione temporis* vigente).

Lungi dal rappresentare un collettivo anonimo di mero fatto, come pure sostenuto dalla Procura appellante, il requisito della forma associativa con scopo statutario antiviolenza si deve presumere, quantomeno *ex* art. 2729 c.c., già *illo tempore* presente in capo al suddetto Ente al momento dell'acquisto, posto che, proprio dal preambolo delle cennata delibera n. 651/2023, si ricava che l'associazione era stata poi iscritta all'albo regionale (una volta istituito), giusta determina dirigenziale dell'ottobre 2022, ciò che presuppone, intuibilmente, la sussistenza di tali requisiti minimi (tale iscrizione non è contestata dal requirente).

In altre parole, risulta che l'operazione di acquisto che ne occupa non abbia concretamente deviato le finalità scolpite nel combinato disposto degli artt. 7, comma 60, l.r. n. 28/2019, e 4, l.r. n. 4/2014 cit., nel

testo *ratione temporis* operante, solo successivamente "affinato" con gli ulteriori requisiti, la cui assenza è contestata dalla Procura.

L'individuazione di quell'immobile, poi, ove già da tempo si svolgeva, quand'anche di mero fatto, attività antiviolenza, non sembra affatto illogica (escludendosi il travalicamento, anche sotto questo profilo, dei limiti interni della discrezionalità amministrativa, ai fini del sindacato cui all'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994), trovando spunto in una vendita necessitata da una società pubblica in decozione – dunque, nell'ottica di una cooperazione interistituzionale – nella quale, sin dal 2008, si svolgeva, comunque, una meritoria attività di rilevanza sociale, la cui tutela era riconosciuta dalla legge regionale (oltre che da convenzioni internazionali, ecc.), evitando, altresì, al Comune di Roma di dover procedere alla complicata ricollocazione di soggetti "deboli".

In disparte l'assenza di concreta antigiuridicità delle condotte contestate al tempo dei fatti (che escluderebbe, comunque, il dolo specifico *ex* art. 21 d.l. n. 76/2020, *illo tempore* vigente), anche a ritenere compatibile con il quadro costituzionale il regime transitorio e retroattivo previsto dalla l. n. 1/2026, mantenendo la rilevanza giuridica della colpa grave - perplessità che, per inciso, hanno recentemente indotto, sebbene sotto altri profili e per antitetiche finalità, la II Sezione Centrale d'Appello di questa Corte a sollevare q.l.c., giusta ord. n. 9/2026, per violazione dell'art. 3 Cost. - rileva il Collegio come, del tutto inspiegabilmente, non si sia proceduto a evocare in giudizio anche l'organo politico giuntale, nonostante almeno tre delibere (a partire dalla n. 1001 del 15.12.2020), abbiano portato avanti con perseveranza l'iniziale

intendimento acquisitivo prefigurato e avviato dal Segretario generale Tardiola (peraltro, poi, anche cessato dal servizio) e di cui, comunque, si dovrebbe tener conto *ex* art. 83 c.g.c., una volta dato ingresso a tale connotazione dell'elemento soggettivo.

Ad colorandum, vale la pena, peraltro, anche evidenziare il pur fondato argomento, riproposto tuzioristicamente da alcuni prevenuti, *ex* art. 195 c.g.c, circa la sostanziale compensazione obliqua, *ex* art. 1 comma 1, *quater*, l. n. 20/94 del danno asseritamente cagionato alla Regione Lazio, con l'introito incamerato dall'ATAC a titolo di prezzo di vendita dell'immobile, stante la sostanziale equiparazione di quest'ultima a una p.a. (in termini Sez. I, n. 290/2021; C. conti, Sez. Lombardia n. 283/2021): trattasi, invero, di società *in house* a capitale interamente pubblico comunale, caratterizzata da controllo analogo, servizi resi preminentemente alla collettività pubblica comunale, ecc. (circostanza affermata dalle difese dei prevenuti e non contestata dalla Procura, neanche in udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95 c.g.c.).

È in atti, invero, che l'ATAC, in manifesta decozione, non riuscisse a vendere l'immobile dopo ben tre aste andate deserte e che riuscì ad acquisire un rilevante importo, proprio grazie all'iniziativa qui censurata. L'argomento, speso in udienza dalla Procura generale, secondo cui la condizione di occupazione abusiva del bene avesse inciso sulla sua valutazione di mercato, non è conferente, poiché non era compito della Regione, evidentemente, procedere allo sgombero o alla dislocazione altrove dei soggetti ivi presenti.

È ben consapevole la Sezione che l'opzione ermeneutica, pressochè consolidata, dell'art. 1 comma 1 bis, l. n. 20/94, è obliterata in chiave estremamente restrittiva (in ciò avallata dall'iter motivazionale di cui alla decisione delle SS.RR. n. 24/2020). Tuttavia, in disparte l'esistenza delle richiamate aperture presso talune Corti di merito, ritiene la Sezione che l'indirizzo suddetto appaia sostanzialmente abrogativo di un chiaro *dictum* legislativo, che, attraverso l'avverbio <<*comunque*>> sembra piuttosto dare esclusivo rilievo all'effetto economico positivo complessivamente discendente dall'illecito.

A tal riguardo, per inciso, non sarebbe necessario rimettere la questione innanzi al predetto organo nomofilattico, *ex* art. 117 c.g.c., trattandosi di affermazioni rese dallo stesso *obiter,* nell'ambito di una fattispecie completamente diversa (in termini, *amplius*, sent. n. 290/2021, cit.).

La Sezione, poi, sempre per completezza motivazionale, segnala che il danno, in ogni caso (anche a voler ammettere l'antigiuridicità delle condotte), non potrebbe mai essere pari al prezzo pagato dell'immobile, in quanto la scelta sindacata dal requirente ha avuto l'effetto immediato di un'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale per legittime finalità antiviolenza di cui all'art. 7, comma 60, l.r. n. 28/2019, mentre solo il suo *concreto* utilizzo potrebbe essere stato, al più, deviato dai legittimi fini istituzionali e solo per il relativo periodo temporale (2021-2023). A dimostrazione di ciò, valga la circostanza che, dal 2023, giusta delibera n. 651/2023 cit., lo stesso è stato devoluto all'utilizzo in comodato gratuito, previo esperimento di procedura ad

evidenza pubblica alle associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 6 bis l.r. n. 4/2014 e in coerenza con le finalità *ex* art. 7, comma 60, cit.

La *disutilitas*, allora, potrebbe, a tutto concedere, individuarsi nel periodo temporale in cui il bene sia stato non conformemente utilizzato agli scopi di legge (utilizzando criteri quali l'ammortamento annuale del cespite, ecc.), ma non certo nell'intero valore del bene stesso. La Procura, tuttavia, non ha prospettato, in via alternativa, siffatto *petitum* (cui è correlata anche una parzialmente diversa *causa petendi*), né ha offerto criteri quantificatori idonei ai fini di una valutazione perlomeno equitativa, *ex* art. 1226 c.c., del nocumento erariale, sicché - anche a voler ritenere rientrante nel perimetro della domanda risarcitoria originaria tale prospettazione del danno e in disparte l'assenza di antigiuridicità delle condotte - mancherebbero, in ogni caso, elementi attraverso cui commisurare il *quantum* risarcitorio, pur a non voler ritenersi lo stesso "obliquamente" compensato.

Ancora, sotto il profilo causalistico, appare davvero arduo riconoscere un concorso causale nell'illecito da parte dei prevenuti.

Quanto al Tardiola, perché – come evidenziato nella prospettazione difensiva rimasta assorbita in prime cure e qui tuzioristicamente riproposta - l'acquisto definitivo foriero del presunto danno erariale è avvenuto in virtù di tre deliberazioni della Giunta regionale che autorizzavano la dirigenza a presentare offerte di acquisto e, infine, a stipulare l'atto di compravendita, ma in esecuzione delle quali il dott. Tardiola non ha posto in essere alcuna condotta.

Le suddette delibere, infatti, sono state adottate dopo che la prima offerta a sua firma era divenuta inefficace, quando costui non rivestiva più il ruolo di Segretario generale della Regione.

Al riguardo, va, invero, rammentato che la Giunta regionale:

a) con la delibera n. 1001 del 15.12.2020, scaduto il termine di validità ed efficacia dell'offerta del 28.5.2020, autorizzò la Direzione generale a presentare una nuova offerta cauzionata per l'acquisto dell'immobile, fino al limite di spesa di € 1.457.000,00 (importo stabilito con provvedimento della Direzione Regionale Bilancio, governo societario, demanio e Patrimonio);

b) con deliberazione n. 540 del 3 8.2021, autorizzò il Direttore generale a presentare offerta migliorativa del 20% rispetto al prezzo a base d'asta di € 1.457.000,00;

c) con deliberazione n. 712 del 26.10.2021, preso atto del verbale di aggiudicazione, diede mandato al Direttore generale dell'Area Pari Opportunità, per la sottoscrizione del contratto ed acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile;

d) con d.g.r. n. 939/2022 diede séguito alle precedenti determinazioni, al fine di giungere all'affidamento del complesso immobiliare all'associazione in comodato di uso gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della l.r. n. 4/2014, contestualmente approvando, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della l.r. 4/2014, lo schema di convenzione da stipularsi tra Regione Lazio e Associazione.

Tale successione cronologica degli atti palesa la mancanza di legame eziologico tra la condotta contestata a costui e il danno erariale prospettato.

È vero che nel preambolo della prima delibera di g.r. n. 1002/2020 si richiama anche l'iniziativa di acquisto propugnata dal Segretario regionale (la nota prot. n. 56417 del gennaio 2020). E, tuttavia, siffatta iniziale determinazione risulta ampiamente superata e assorbita dalle autonome volizioni dell'organo politico giuntale, adottate su proposta dell'assessore competente e istruite, sotto il profilo amministrativo-contabile, da dirigenti e funzionari diversi dal Tardiola (non più in servizio), che nulla hanno osservato in proposito.

Sicché può dirsi che – oltre al certo concorso causale dell'organo politico nella produzione del danno erariale (o quantomeno del personale dipendente che istruì le deliberazioni giuntali, volendo dare ingresso alla nuova formulazione di cui all'art. 1, comma 1 ter, l. n. 20/94, nel testo attualmente vigente *ex lege* n. 1/2026) – sarebbe da ritenersi interrotto il nesso causale tra l'iniziale condotta astrattamente antigiuridica di costui e il danno parimenti in tesi paventato.

Alle medesime conclusioni, peraltro, dovrebbe giungersi, *a fortiori*, anche con riferimento alle condotte degli altri tre dirigenti convenuti in giudizio. Incontestato che costoro non parteciparono ad alcune delle determinazioni iniziali che condussero alla decisione di acquisito dell'immobile in parola, agli stessi si imputa, variamente, che non avrebbero esercitato il dovere di rimostranza di cui all'art. 17

t.u.imp.civ.St. o proposto nuove determinazioni amministrative di segno contrario a quelle censurate.

E tuttavia, il Collegio condivide le considerazioni espresse, sia dai primi giudici che dagli appellati, circa l'insussistenza, nel caso concreto, degli estremi della macroscopica e manifesta illegittimità dei provvedimenti da portarsi ad esecuzione, come facilmente ricavabile dalle superiori argomentazioni assolutorie dapprima elencate, pena, diversamente, tramutare la responsabilità dirigenziale in questione in una di mera "posizione".

Conclusivamente, alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata andrà interamente confermata, rigettandosi definitivamente l'azione risarcitoria del requirente, in quanto complessivamente infondata.

Agli appellati, in quanto vittoriosi, va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di lite (art. 31, comma 2, c.g.c.), nella misura liquidata in dispositivo, con oneri a carico della Regione Lazio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61586** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta.

Liquida, in favore di ciascuno degli appellati, a titolo di rimborso delle spese legali, l'importo di € 9.230,00, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali, cui provvederà la Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.4.2026.

L'ESTENSORE

Aurelio Laino

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 05/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente